

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1975

relativa alle modalità della compensazione per equivalenza e dell'esportazione anticipata nel quadro del regime del perfezionamento attivo

(75/349/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo⁽¹⁾, modificata per ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾ firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 28;

considerando che in virtù dell'articolo 24 della citata direttiva, qualora le circostanze lo giustifichino, le autorità competenti possono considerare come prodotti compensatori, in deroga all'articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva, i prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci importate (sistema della compensazione per equivalenza);

considerando che, in virtù dell'articolo 25 della citata direttiva e nei casi previsti nell'articolo 24 della medesima direttiva, sempre che le circostanze lo giustifichino, i prodotti considerati come prodotti compensatori possono, secondo le condizioni stabilite dalle autorità competenti, essere esportati prima dell'importazione delle merci ammesse al beneficio del regime di perfezionamento attivo e che questa esportazione anticipata viene assimilata all'esportazione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, della citata direttiva;

considerando che il funzionamento del sistema della compensazione per equivalenza può variare da uno Stato membro all'altro; che al fine di evitare divergenze incompatibili con la nozione d'unione doganale è opportuno adottare alcune misure d'applicazione per un'armonizzazione complementare del settore;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato del perfezionamento attivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. A norma degli articoli 24 e 25 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, in appresso denominata « direttiva di base », sono considerati come prodotti compensatori i prodotti ottenuti da merci che si sostituiscono alle merci importate o da importare in regime di perfezionamento attivo purché esse rispondano alle condizioni previste dall'articolo 2 della presente direttiva.

2. Per l'applicazione della presente direttiva, le merci che si sostituiscono alle merci importate o da importare sotto il regime di perfezionamento attivo sono denominate « merci di compensazione »; le merci sostituite vengono denominate « merci d'importazione ».

3. S'intende:

- per « compensazione per equivalenza » il sistema di cui all'articolo 24 della direttiva di base;
- per « esportazione anticipata » il sistema di cui all'articolo 25 della direttiva di base.

Articolo 2

1. Le merci di compensazione debbono:

- sia soddisfare le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato nello Stato membro in cui ha luogo la compensazione per equivalenza,
- sia trovarsi nella Comunità, sottoposte al regime di perfezionamento attivo accordato con autorizzazione diversa da quella rilasciata per le merci d'importazione.

⁽¹⁾ GU n. L 58 del 9. 3. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 26. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 26. 3. 1972, pag. 5.

2. Le merci di compensazione debbono risultare classificate sotto la stessa sottovoce tariffaria, essere della medesima qualità commerciale e possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione.

Tuttavia, le autorità competenti possono permettere che le merci di compensazione si trovino, nei confronti delle merci d'importazione, al livello di prodotti intermedi, come da definizione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) della direttiva di base, a condizione che nell'opificio del titolare del regime le merci di compensazione subiscano la parte essenziale delle operazioni di perfezionamento per le quali il regime è stato richiesto.

Articolo 3

Le autorità competenti ammettono il ricorso alla compensazione per equivalenza o all'esportazione anticipata :

- sia nel quadro dell'autorizzazione del regime del perfezionamento attivo prevista dall'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva di base,
- sia su richiesta espressa del titolare presentata successivamente a tale autorizzazione.

Articolo 4

Quando dal ricorso alla compensazione per equivalenza o all'esportazione anticipata possa derivare un vantaggio non giustificato sul piano dell'esenzione dai dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune oppure in quello del regime specifico applicabile, ai sensi dell'articolo 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, le autorità competenti ne rifiutano il beneficio.

Articolo 5

1. Le merci di compensazione, per effetto della sostituzione alle merci d'importazione, si trovano nella situazione doganale di quest'ultime, così come, a partire da tale sostituzione, le merci d'importazione devono essere considerate trovarsi nella situazione doganale precedente delle merci di compensazione.

2. Le autorità competenti stabiliscono il momento in cui la sostituzione è considerata aver avuto luogo.

3. La messa in opera delle merci di compensazione deve effettuarsi nelle condizioni e secondo i criteri fissati nella decisione delle autorità competenti prevista all'articolo 3.

Articolo 6

Con riserva delle condizioni di cui agli articoli 2 e 4, le autorità competenti possono, in particolare, considerare come giustificato dalle circostanze il ricorso al

sistema della compensazione per equivalenza, quando la specie e/o lo stato dei prodotti compensatori non consentano di distinguere se essi siano stati ottenuti a partire da merci d'importazione oppure a partire da merci di compensazione.

Articolo 7

Le autorità competenti possono considerare che le circostanze giustificano il ricorso all'esportazione anticipata dei prodotti compensatori in particolare quando :

- a) visto il rischio che le condizioni di consegna pattuite non possano essere rispettate a causa del tempo necessario per importare le merci da mettere in opera e, se del caso, per ottenere dei prodotti compensatori ;
- b) da parte del paese di destinazione siano previste misure restrittive nei confronti dei prodotti compensatori ;
- c) vi sia il rischio di difficoltà di trasporto (sciopero dei trasporti, boicottaggio, ecc.) ;
- d) le merci d'importazione siano destinate ad un'impresa che ha un volume d'esportazioni ridotto in rapporto alla sua produzione totale ;
- e) per motivi stagionali l'approvvigionamento di merci d'importazione non possa effettuarsi soltanto in periodi determinati.

Articolo 8

Quando l'esportazione anticipata forma l'oggetto di richiesta espressa, come previsto dall'articolo 3, 2° trattino, l'interessato deve presentare tale richiesta prima dell'esportazione dei prodotti compensatori e provare alle autorità competenti il legame tra l'operazione d'esportazione e la corrispondente operazione d'importazione.

Nella domanda sono precisati in particolare :

- la natura, la quantità ed il valore dei prodotti compensatori dei quali si chiede l'esportazione anticipata ;
- la natura, la sottovoce tariffaria, la qualità commerciale e la quantità delle merci che verranno successivamente importate.

Articolo 9

1. Le autorità competenti fissano il termine entro il quale deve essere effettuata l'importazione delle merci d'importazione corrispondenti ad una esportazione anticipata di prodotti compensatori.

2. Salvo disposizioni particolari adottate nel quadro della politica agricola comune, tale termine :

- ha una durata massima di tre mesi per le merci facenti parte di un sistema regolatore dei prezzi in virtù di disposizioni adottate nel quadro della politica agricola comune,

— è fissato per le merci di cui all'articolo 7, lettera e, caso per caso in funzione delle esigenze specifiche, senza poter superare, per le merci di cui al comma precedente, la durata massima di tre mesi.

3. Per tutte le altre merci, detto termine è parimenti fissato caso per caso in funzione delle esigenze specifiche senza poter superare i sei mesi. Tuttavia tale termine può essere prorogato su richiesta debitamente motivata del titolare che sia riconosciuta valida dalle autorità competenti, tenendo presente che la durata totale non può superare i dodici mesi.

4. Detti termini sono calcolati dalla data d'accettazione da parte delle autorità competenti del documento d'esportazione dei prodotti compensatori.

Articolo 10

Nel caso in cui i prodotti compensatori che formano oggetto di esportazione anticipata debbano essere sottoposti a un prelievo agricolo o ad altre imposizioni nel quadro della politica agricola comune oppure in quello di un regime specifico applicabile ai sensi dell'articolo 235 del trattato a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, se non sono esportati in seguito ad una operazione di perfezionamento attivo, le autorità competenti adottano le misure cautelari necessarie per garantire la riscossione nell'eventualità in cui l'importazione delle merci d'importazione non sia effettuata nel termine stabilito.

Articolo 11

1. L'importazione delle merci d'importazione deve essere realizzata dal titolare dell'autorizzazione d'esportazione anticipata o per suo conto.

2. Le autorità competenti possono prescrivere nell'autorizzazione che le operazioni d'esportazione e d'importazione siano effettuate nel medesimo ufficio doganale.

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1976.

Articolo 13

Le autorizzazioni rilasciate prima della data prevista nell'articolo 12 debbono essere adattate alle disposizioni della presente direttiva a partire da tale data.

Articolo 14

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI